



**BANDO (CRITERI E MODALITA')
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-SCUOLA"**

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2014-2015

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015.
2. In caso di studente disabile, il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'A.S. 2014-2015.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad €200,00;
 - b) documentata (sempre con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite (a tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. citato per i 3 anni delle istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, nonché dalle altre normative regionali).
5. Il contributo non può essere concesso per le spese per le quali sono previsti altri contributi da parte di differenti normative statali e regionali (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, mense, trasporti, convitto, libri di testo e sussidi scolastici), nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola (quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc...).

Articolo 2

Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di istituzioni:

- a) scolastiche statali: primarie, secondarie di I e di II grado;
- b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di I e di II grado;
- c) scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di I e di II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);
- d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
- e) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005;
- f) qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - f1) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
 - f2) insuccesso scolastico, fino all'A.S. 2012-2013, certificabile da parte di istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie") e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 - f3) successo scolastico, entro l'A.S. 2013-2014, certificabile da parte di istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui al punto e2);
 - f4) frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di istituzioni scolastiche di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui al precedente punto e3).

Articolo 3 Residenza dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente ha la residenza nella Regione del Veneto.

Articolo 4 Richiedenti

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).
3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Articolo 5 Limiti di reddito

1. In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore od uguale ad €30.000,00.

2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un ISEE inferiore od uguale ad €40.000,00.
3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dalla normativa in materia di ISEE vigente al momento dell'invio della domanda all'istituzione scolastica/formativa (D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 - D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221 - successive normative).
4. L'ISEE è quello relativo ai redditi dell'anno 2014 dichiarati nell'anno 2015, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

Articolo 6
Importi massimi del contributo

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di I	- Secondaria di II - Formativa del II ciclo
1 (da €0 a €12.500,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da €12.500,01 a €22.500,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da €22.500,01 a €30.000,00)	310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di €15.000,00.
5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
6. Se il bilancio regionale 2015 stanziava in competenza per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziata dal bilancio regionale 2014, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa proporzione in cui sono state ridotte le risorse.

Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 8
Domanda

1. Il richiedente, dal 30/09/2015 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015 deve:
 - a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web “Buono-Scuola Web”, a cui si accede entrando nella pagina internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
 - b) recarsi presso l’istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
 - domanda firmata con il codice identificativo;oppure
inviare, all’istituzione scolastica-formativa, copia dei suindicati documenti, con una delle seguenti modalità:
 - fax;
 - raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante);
 - all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
 - a) o tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
 - b) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - c) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - d) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi.
2. L’Istituzione scolastica-formativa, a partire dal 30/09/2015 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2015, deve:
 - a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
 - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la

tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);

- c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
- d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
- e) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
- f) la carenza della dichiarazione dell'istituzione scolastica-formativa frequentata;
- g) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare, attestato entro il 30/10/2015;
- h) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
- i) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
- j) la frequenza di tipi di istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2;
- k) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare attestato oltre il 30/10/2015;
- l) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €30.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad €40.000,00 (se lo studente è disabile);
- m) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'art. 1;
- n) la spesa per iscrizione e frequenza, di importo inferiore ad €200,00;
- o) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015;
- p) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/10/2015, dei seguenti documenti:
 - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
 - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente;
 - domanda firmata con il codice identificativo;
- q) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;
 - iscrizione dello studente all'istituzione scolastica-formativa nell'A.S. 2014-2015;
 - in caso di iscrizione ad un'istituzione formativa accreditata:
 - frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - frequenza, nell'A.S. 2014-2015, di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;
 - spesa per iscrizione e frequenza;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'istituzione scolastica-formativa:
 - spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
 - presenza dell'insegnante di sostegno presso l'istituzione scolastica-formativa;
- r) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/11/2015.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Sezione competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10 Ripartizione delle risorse

1. Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie numerose.

2. Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non numerose.

**Articolo 11
Comunicazione ai beneficiari**

1. I beneficiari prendono conoscenza dell'assegnazione del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, prendono conoscenza del rigetto della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, possono proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**Articolo 12
Pagamento del contributo**

1. Il contributo sarà pagato a valere sul capitolo di uscita n. 61516 ("Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione") del bilancio regionale 2015 e, comunque, secondo la disponibilità di cassa su detto capitolo.

**Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.

4. Se la comunicazione della variazione non è effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

Articolo 14

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 15

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Articolo 16

Efficacia

1. Il presente bando diventa efficace solo se il bilancio regionale 2015 stanziava in competenza risorse per il contributo in questione nel relativo capitolo.